

COPIA

Deliberazione n. 29  
In data 29.04.2016  
Data pubblicazione  
04 MAG 2016

**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**  
PROVINCIA DI BELLUNO

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile a partire dalle ore 09.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1. FRANCESCHI Andrea		*(giustificato)
2. POMPANIN Enrico	*	
3. MARTINOLLI Giovanna		*(giustificato)
4. VEROCAI Stefano	*	
5. GHEDINA Marco	*	
6. DANDREA Stefano	*	
7. BELLODIS Nicola	*	
8. DE VILLA Marco	*	
9. GHEZZE Stefano	*	
10. GHEDINA Gianpietro	*	
11. DAL PONT Rocco	*	
	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO.

Il geom. Enrico Pompanin nella sua qualità di Vicesindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il .....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- il comma 639, modificato dalla Legge di stabilità n. 208/2015, stabilisce che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge, modificati dalla Legge di stabilità n. 208/2015, prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 28, della Legge n. 208/2015 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni della TASI per l'anno 2015;

VISTO che il comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, modificato dalla Legge di stabilità n. 208/2015, stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n.431/1998, art. 2 comma 3, l'imposta TASI è ridotta al 75 per cento;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO che:

- gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2016 sono state approvate per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU;
- ai sensi del comma 681, modificato dalla Legge di stabilità n. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune;
- ai sensi del comma 673, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- ai sensi dei commi n. 707 e 708 e dell'art. 13, comma 9/bis del D.L.201/2011, la componente IMU della IUC non si applica:
  - all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate sono esenti dalla TASI solo se destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 47 del 28.03.2014 che ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 inserendo il seguente periodo: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO anche il comma 2 del predetto articolo, il quale stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1 l'imposta Tasi si applica in misura ridotta di due terzi;

VISTO che l'art. 1, comma 54, della Legge di stabilità n. 208/2015 ha aggiunto al comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che con il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) all'art. 5 è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato in G.U. nr. 55 del 07/03/2016, è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

CONSIDERATO, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze del bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti dal Comune per l'anno 2016 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	€ 310.900,00.-
Servizi di viabilità - servizi di pubblica illuminazione	€ 2.255.165,83.-
Servizi di tutela dell'ambiente e del territorio	€ 472.000,00.-
Servizi socio-assistenziali	€ 3.166.226,00.-

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 68 del 02.05.2014;
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015);
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge Stabilità 2016);

VISTO il punto e) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il punto f) dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 26.04.2016;

SENTITA l'esposizione del Segretario comunale, di cui in allegato;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 6
Contrari	n. 3 (Ghezze Stefano, Ghedina Gianpiero, Dal Pont Rocco)



## delibera

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta;
- 3) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

0,8 per mille e detrazione pari a Euro 100.00.- per le seguenti unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e pertinenze della stessa:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
  - una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta si applica in misura ridotta di due terzi;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

0,5 per mille per:

- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3 e tutta la categoria D;

0,8 per mille per:

- aree fabbricabili;

0,8 per mille per:

- tutte le restanti fattispecie;

- 4) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare

complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 70%. La quota del 30% dell'occupante non deve essere versata nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. La suddetta agevolazione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 5) di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme precedentemente richiamate, in particolare i commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- 6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, acquistando efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013).





**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 29.04.2016**

**PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

**PRESIDENTE**

La parola sempre al Segretario Comunale.

**SEGRETARIO**

Anche qui per quanto riguarda la normativa comunale rimane sostanzialmente inalterata. Le novità derivano, come per l'IMU, dalla normativa statale, cioè dalla Legge di Stabilità 2016, la Legge 208, che ha assimilato, cioè ha esentato dalla TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, tutto il resto sostanzialmente rimane inalterato.

**PRESIDENTE**

Se ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Allora andiamo a votare il punto.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

**Esito della votazione: 3 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.**

**PRESIDENTE**

3 contrari. Il punto è approvato.





**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**  
**COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 - Corso Italia, 33 - Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 22 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Enrico Pilotto

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 22.04.2016

II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Augusto PAIS BECHER



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICESINDACO

F.to Enrico POMPANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Enrico PILOTTO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 04 MAG 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Enrico PILOTTO

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico PILOTTO

---

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... 14 MAG 2016 .....

Li, ..... 23 MAG 2016 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico PILOTTO

